

Studio Legale e Notarile
Avv. dott. Giacomo Mariotti
Avv. Vittorio Mariotti

Avvocati e Notai
6601 LOCARNO
Cas. post. 279 - Via Marcacci
Tel. (093) 314675 / 314676


Lod.
Ufficio dei Registri
6601 Locarno

Locarno, 1. settembre 1988/dg

- ISTANZA D'ISCRIZIONE -
(Diritto di superficie per sè stante e permanente)

- Concedente: - COMUNE DI LOCARNO,
- Beneficiario: - AUTOSILO LARGO ZORZI S.A., con sede in Locarno
- Oggetto gravato: - In territorio del Comune di LOCARNO RFD:
- Particella Nr. 199
Superficie complessiva, mq 4013
- Intavolazione a registro fondiario: - Foglio Nr. 5530
Superficie complessiva, mq 4013
b, giardino piazza, strada, mq 4000
I. fontana, mq 13
- Durata: - 50 anni
- Indennità: - dalla messa in esercizio dell'autosilo alla scadenza del quinto anno: nessuna indennità;
- dall'inizio del sesto allo scadere del decimo anno: fr. 25'000.-- annui;
- dall'inizio dell'undicesimo anno allo scadere del quindicesimo: fr. 50'000.-- annui;
- dall'inizio del sedicesimo anno al termine della convenzione fr. 50'000.-- annui, indicizzati annualmente sulla base dell'indice del costo della vita nel mese di dicembre del decimo anno.
- Titolo: - Contratto di diritto di superficie per sè stante e permanente del 1. settembre 1988, rogito Nr. 2849 dello scrivente Notaio, annesso in tre copie autentiche.
- Con ossequio.

Avv. Vittorio Mariotti



No. 2849. (duemilaottocentoquarantanove)

Fol. 1.

Locarno, 1. (primo) settembre 1988 (millenovecentoottantotto).

Davanti al sottoscritto avv. Vittorio Mariotti, Pubblico Notaio in Locarno, si sono oggi personalmente presentati i signori:

- Piero MARAZZA, 1941, fu Alfredo, da ed in Locarno, agente, a ciò autorizzato in virtù di procura Inserto A rilasciatagli dal Municipio, a sua volta autorizzato in base a risoluzioni 20 giugno 1985 e 30 novembre 1987 del Consiglio Comunale di Locarno, di cui estratti conformi vengono annessi al presente quali Inserti B e C, in nome e per conto del
- COMUNE DI LOCARNO
da una parte,
e
- Carlo SPEZIALI, 5.12.1921, da Gresso in Locarno, e
- Paul SPEISER, 9.11.1931, da Gelterkinden, in Meilen, agenti nella loro qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e procuratore, con diritto di firma colletta a due, nell'andimento dello scopo sociale, in nome e per conto della
- AUTOSILO LARGO ZORZI S.A., con sede in Locarno,
dall'altra parte,

i quali mi hanno richiesto di far constare per pubblico istromento del seguente contratto di costituzione di



- DIRITTO DI SUPERFICIE PER SE' STANTE E PERMANENTE -

in forza del quale:

./.

Handwritten signatures and notes on the left margin, including a large signature that appears to read 'P. Speiser'.

Handwritten signature at the bottom right of the page.



No. 2849.

Fol. 2.

1. Oggetto della servitù

Il Comune di Locarno, in seguito concedente, costituisce a favore della Autosilo Largo Zorzi S.A., in seguito superficiaria, un diritto di superficie per sè stante e permanente, conformemente agli articoli 675, 779, 779a - 1 CCS, gravante la particella No. 199 (centonovantanove) RFD di Locarno, di sua proprietà, per un'area di mq. 4013 (quattromilatredici) di cui circa 100 (cento) metri quadrati in superficie e il resto nel sottosuolo.

Il diritto di superficie per sé stante e permanente verrà intavolato a registro fondiario come segue:

- Foglio Nro. 5530 (cinquemilacinquecentotrenta)
Superficie complessiva mq. 4013 (quattromilatredici)
b, giardino piazza, strada, mq. 4000 (quattromila)
I. fontana, mq. 13 (tredici)

in base a quanto previsto dal piano di mutazione Nro. 17220/24 del 19 luglio 1988 del Geometra Revisore Rodolfo Andreotti, noto e approvato, Inserto D del presente atto.

La particella è messa a disposizione nello stato nel quale essa si trova, libera da servitù, con effetto a partire dal 15 (quindici) settembre 1988 (millenovecentoottantotto); la superficiaria dichiara di esserne perfettamente a conoscenza e pertanto ogni e qualsiasi obbligo di garanzia del Comune per in fondo concesso in diritto di superficie é escluso. Le superfici indicate non dovranno invadere l'appezzamento antistante il Kursaal, compreso tra Largo Zorzi, Via Gilardi e Via Cattori.



1.1 Elenco eventuali servitù

La superficiaria procederà, a sue spese, rischio e pericolo, ma d'intesa con gli organi competenti del Comune di Locarno, allo sposta-

./.

Handwritten signature: F. Speiser

Handwritten signature



mento e alle modifiche di tutte le attrezzature pubbliche o private (per esempio livellamenti, canalizzazioni, ripiene, raccordi, reti di alimentazione, ecc.) resisi necessari direttamente o indirettamente dai lavori progettati.

2. Durata

Il diritto di superficie è concesso per una durata di anni 50 (cinquant'anni) decorrenti dalla data d'iscrizione a registro fondiario.

Se alla scadenza del termine di 50 anni dovesse risultare che alla superficiaria non fu possibile, a causa di risultati di esercizio conseguiti, rendere redditizi e ammortizzare i suoi investimenti indicizzati, il Municipio non potrà opporsi al rinnovo per una durata minima di 10 anni, del diritto di superficie concesso.

Eventuali domande di rinnovo dovranno essere formulate dalla superficiaria entro tre anni prima della scadenza, ritenuto l'obbligo per il Municipio di pronunciarsi entro l'anno che segue la domanda.


3. Scopo

La superficiaria ha il diritto e l'obbligo di costruire, mantenere e gestire sui fondi gravati dal diritto di superficie, un autosilo sotterraneo di tre piani di parcheggio pubblico con gli accessi in conformità della licenza di costruzione rilasciata e di eventuali varianti successivamente approvate. La domanda di costruzione del 29 maggio 1985 e le relative autorizzazioni cantonale e comunale sono intese quale parte integrante della presente convenzione.

Le sistemazioni esterne, la modifica degli accessi, la segnaletica relativa verranno eseguite secondo le seguenti disposizioni:

- 3.1 Per il ripristino dello strato di riempimento sopra l'autosilo compreso le pavimentazioni, il ripristino di marciapiedi e recinzioni di parchi pubblici, la superficiaria indennizzerà il

./.



Comune con un contributo unico di Fr. 150'000.--.

- 3.2 La segnaletica per il traffico da e per l'autosilo studiato in collaborazione con le competenti autorità cittadine.
- 3.3 Il rifacimento dei tombini e delle condotte per l'acqua piovana dal lato dell'autosilo, compreso eventuali condotte di canalizzazione.
- 3.4 L'allargamento di Via Cattori con la rispettiva pavimentazione.

4. Immissione del possesso

L'immissione del possesso del terreno oggetto della presente convenzione sarà definita dalle parti non appena la decisione del Consiglio comunale avrà assunto valore di cosa giudicata.

Il Comune non assume alcuna garanzia sulla natura del suolo.

La superficiaria è autorizzata a costituire sulle particelle oggetto della presente convenzione, tutte le servitù necessarie alla realizzazione del progettato autosilo.

5. Costo della costruzione e delle migliorie



Al fine di determinare le indennità che potrebbero essere dovute alla superficiaria, essa farà conoscere al Municipio, con l'appoggio dei documenti giustificativi relativi, nel termine di un anno dalla fine dei lavori, il costo reale delle opere realizzate.

6. Cedibilità

- 6.1 Il diritto di superficie oggetto della presente convenzione è cedibile e trasmissibile, riservate le disposizioni dell'art. 682 cpv 2 CCS e dei seguenti punti 6.2 e 6.3, a una costituenda SA

Manfredi P. Speiser
Comune di Lugano
19/11/1984

1.
[Signature]



con sede a Locarno.

6.2 Ogni cessione - la fusione a' sensi degli art. 748 e 749 CO è parificata a una cessione - può essere conclusa solo con il consenso del Municipio.

6.3 Il Municipio potrà opporsi validamente a proposte di cessione nei seguenti casi:

- se la cessione riveste un aspetto manifestamente speculativo;
- se il beneficiario non è solvibile;
- se il beneficiario intende modificare la natura dello sfruttamento e la gestione;
- se il beneficiario non offre, a giudizio del Municipio, un interesse economico equivalente a quello offerto dall'attuale superficiaria. E' parificato a interesse economico equivalente il fatto di avere una sede fiscale imponibile a Locarno;
- se non garantisce di assumere tutti gli impegni previsti dalla presente convenzione e dai patti successivamente stipulati.

6.4 Il Municipio ha l'obbligo di pronunciarsi sulla cessione entro quattro mesi dalla data di presentazione della domanda di cessione.

In caso di mancata risposta da parte del Municipio si ammette tacitamente il suo consenso.



7. Indennità per il diritto di superficie

La superficiaria si impegna a versare al comune le seguenti indennità:

- dalla messa in esercizio dell'autosilo alla scadenza del quinto anno: nessuna indennità;
- dall'inizio del sesto allo scadere del decimo anno: fr. 25'000.-- (venticinquemila) annui;
- dall'inizio dell'undicesimo anno allo scadere del quindicesimo:

./.

Handwritten signature: Giuseppe P. Speiser



- fr. 50'000.-- (cinquantamila) annui;
- dall'inizio del sedicesimo anno al termine della convenzione
fr. 50'000.-- (cinquantamila) annui indicizzati annualmente sulla base
dell'indice del costo della vita del mese di dicembre del decimo anno.

8. Ammortamenti

La superficiaria è obbligata a effettuare gli ammortamenti annuali sugli investimenti in modo che gli stessi siano ammortizzati totalmente entro la scadenza del diritto.

Le costruzioni, le attrezzature e le installazioni devono essere ammortizzate dalla superficiaria per annuità almeno 5 (cinque) anni prima della scadenza del diritto, riservate le disposizioni dell'art. 2.

Inoltre i crediti garantiti da oneri ipotecari a carico del diritto di superficie dovranno essere rimborsati per annuità almeno 3 (tre) anni prima della scadenza del diritto.

9. Tariffe

Per l'ordinamento tariffale, così come per ogni ulteriore modifica, il Municipio deve essere preventivamente consultato.



10. Altri obblighi della superficiaria

La superficiaria si impegna inoltre:

- 10.1 a iniziare i lavori di costruzione entro due anni dall'iscrizione della presente convenzione a registro fondiario e a portarli a termine al più tardi entro cinque anni, riservati i casi di forza maggiore. I lavori non possono tuttavia essere iniziati

./.
[Handwritten signature]



[Vertical handwritten signature]



prima che la superficiaria abbia dato prova di disporre di tutti i mezzi tecnici e finanziari necessari alla realizzazione dell'opera;

- 10.2 a dare la priorità nell'assegnazione degli incarichi alle imprese della regione del Locarnese, in via subordinata ticinese, nella misura in cui esse siano concorrenziali nella qualità, bontà, prezzi e nella misura in cui garantiscono l'osservanza dei termini;
- 10.3 a non cambiare destinazione delle costruzioni oggetto del diritto di superficie;
- 10.4 a provvedere a una corretta manutenzione delle costruzioni in questioni ritenute che, per quanto concerne gli accessi, la manutenzione spetta alla superficiaria entro i limiti del terreno concesso in diritto di superficie.
Il Municipio si riserva il diritto di fare ispezionare ogni costruzione in qualsiasi momento;
- 10.5 a far puntualmente fronte agli impegni finanziari di cui agli art. 7/8 e verso terzi;
- 10.6 a non interrompere durevolmente l'esercizio dell'autosilo se non in casi di forza maggiore;
- 10.7. a stipulare le assicurazioni per l'immobile, nonché quelle di responsabilità civile per danni a terzi;
- 10.8 a trasmettere al suo eventuale successore in diritto gli obblighi personali in virtù della presente convenzione, nonché i debiti ipotecari gravanti il diritto di superficie;
- 10.9 a non dare l'opera in subaffitto o a cederne la gestione senza il consenso preventivo del Municipio;

./.



- 10.10 ad assumere la responsabilità di ogni danno causato al Comune di Locarno o a terzi durante la costruzione e la gestione dell'opera.
- 10.11 a tenere informato il Municipio di ogni azione di terzi in relazione all'esecuzione dei lavori e della gestione dell'autosilo.
- 10.12 ad assicurare al Comune almeno un suo rappresentante in seno al consiglio di amministrazione e all'ufficio di revisione della costituenda Società anonima, oltre a quelli spettantigli quale azionista della SA.

11. Estinzione del diritto di superficie

Se alla scadenza della presente convenzione o successivamente il diritto della superficiaria non sarà più prolungato, il Comune di Locarno diverrà proprietario di tutte le costruzioni, installazioni tecniche, meccaniche e d'esercizio in perfetto stato di manutenzione (art. 10), libere da ogni onere senza obbligo di rifondere alcuna indennità.

Lo stato di manutenzione sarà verificato da uno o più periti, designati dalle parti. La superficiaria si impegna ad eseguire quei lavori che fossero ritenuti necessari dal o dai periti.

Questa disposizione vale quale autorizzazione della superficiaria al Comune di Locarno per la cancellazione del diritto iscritto a registro fondiario.



12. Diritto di riversione

Il Comune di Locarno potrà esercitare il diritto di riversione in conformità degli art. 779 f e 779 g CCS, mediante preavviso di tre mesi, in particolare:

./.


Handwritten signatures and notes on the left margin, including the name 'M. P. P. P.' and other illegible scribbles.

Handwritten signature at the bottom right of the page.



- 12.1 se la superficiaria, malgrado gli avvertimenti, non esegue gli obblighi di carattere personale o reali della presente convenzione, o se non si adatta alle istruzioni che il Municipio ha diritto di dare;
- 12.2 se la superficiaria, senza l'autorizzazione scritta del Municipio, modifica le particelle gravate dal diritto di superficie in modo tale che la loro utilizzazione non sia più compatibile con lo scopo per il quale la presente convenzione è stata sottoscritta;
- 12.3 se, in caso di cessione del diritto di superficie, la superficiaria non trasmette al suo successore in diritto gli obblighi personali che le incombono in virtù della convenzione;
- 12.4 se il successore della superficiaria non si assume gli obblighi personali, nonchè i debiti ipotecari gravanti i beni oggetto del diritto di superficie;
- 12.5 se la superficiaria non paga, al più tardi entro sei mesi dalla loro scadenza, gli interessi ipotecari, nonchè i rimborsi pattuiti sui prestiti ipotecari o sugli altri crediti;
- 12.6 se la superficiaria è in ritardo di sei mesi con il pagamento dell'indennità dovuta in applicazione dell'art. 7;
- 12.7 se la superficiaria cessa la sua attività o non la esercita conformemente allo scopo definito nell'art. 3 della presente convenzione;
- 12.8 se la superficiaria viola gli obblighi particolari di cui all'art. 10 della presente convenzione.

./.



13. Riversione anticipata per cause di pubblico interesse

Il Municipio avrà la facoltà di chiedere la riversione anticipata se il terreno ceduto in diritto di superficie sarà oggetto di una causa di espropriazione per interesse pubblico.

In tal caso dovrà essere rispettato un termine di preavviso di due anni dalla crescita in giudicato della relativa sentenza.

L'indennizzo per la società sarà definito in conformità della legge cantonale di espropriazione.



14. Riversione anticipata in caso di violazione degli obblighi contrattuali

In caso di violazioni gravi o ripetute da parte della superficiaria degli obblighi da essa assunti con la presente convenzione, in particolare quelli di cui all'art. 10 della stessa, il Comune avrà la facoltà, dopo diffida e previo preavviso di tre mesi, di chiedere la riversione anticipata, documentando il trasferimento a sè del diritto di superficie.

In questo caso l'indennità massima dovuta dal Comune alla superficiaria è uguale al costo della costruzione originale (vedi art. 5) dedotto un ammortamento annuo del 2 % (due per cento) e di un'eventuale riduzione per deperimento anormale per lo stato di manutenzione delle costruzioni.

Se la superficiaria non rispetta i termini dall'art. 10.1 della presente convenzione, il Comune potrà sciogliere la convenzione dopo aver diffidato la superficiaria e averle concesso un ultimo termine adeguato per l'esecuzione. In questo caso il Comune di Locarno potrà o riprendere la parte già eseguita delle opere, senza obbligo di rifusione di indennità alcuna, o esigere la demolizione di quanto costruito a spese e responsabilità della superficiaria con la riconsegna del terreno nello stato quo ante.

./.



15. Responsabilità civile della superficiaria

La società prende a suo esclusivo carico tutte le responsabilità e gli obblighi di diritto privato che le derivano dalla costruzione e dall'esercizio di tutto quanto contemplato in questo diritto di superficie, in particolare delle relative parti costitutive e accessorie.

16. Contribuzioni diverse

E' concesso l'esonero dal pagamento della tassa di allacciamento alle canalizzazioni e della tassa di cancelleria relativa alla licenza di costruzione. La tassa di allacciamento all'acquedotto sarà ridotta conformemente all'art. 1 cpv 2 della tariffa dell'acqua potabile; il contributo di costruzione per le opere PGC, secondo l'art. 99 LALIA, agli abitanti equivalenti fissati per l'autosilo.

17. Diritto di prelazione

Il diritto di prelazione secondo l'art. 682 cpv. 2 CCS:


- è riconosciuto al Comune;
- è soppresso nei confronti della superficiaria.

18. Posteggi pubblici in zona

Prima del rilascio della licenza definitiva di costruzione il Municipio di Locarno elaborerà, insieme alla superficiaria, un piano per l'esercizio ed eventualmente la parziale soppressione dei posteggi pubblici in superficie, nelle aree del centro città adiacenti l'autosilo. Ogni cambiamento di questo piano avverrà solamente di comune accordo tra il Municipio e la superficiaria.

./.

*Finanziato P. Spezio
Cantone Ticino
Municipalità Locarno*



No. 2849.

Fol. 12.

19. Annotazione delle clausole speciali a registro fondiario

Le clausole menzionate sotto gli art.li 1/2/10/11/12/13/14/18 saranno oggetto di un'annotazione a registro fondiario.

Il Notaio é in particolare autorizzato e incaricato di far iscrivere il diritto di superficie e di procedere a tutte le altre iscrizioni, annotazioni e menzioni registrabili a R.F. anche non in concomitanza con la intavolazione del diritto di superficie per sé stante e permanente costituito con il presente atto.

20. Controversie

Ogni controversia che dovesse insorgere sull'interpretazione e l'esecuzione della presente convenzione e che non può essere regolata di comune accordo, sarà sottoposta ai tribunali ordinari competenti.

Il foro è Locarno e sono applicabili le leggi svizzere.

21. Spese


Le spese del presente atto, le tasse di registro fondiario, così come ogni spesa in relazione alla costituzione, al prolungamento o all'estinzione del diritto di superficie, così come i diritti di mutazione saranno a carico della superficiaria.

Di quanto sopra mi dichiaro rogato io sottoscritto notaio che attesto al contempo:

- di conoscere i contraenti, resi edotti delle leggi al presente relative e degli effetti del presente atto, in particolare delle sanzioni civili e penali (multa e detenzione) in caso di falsa indicazione in atto pubblico;

./.

M. Mariotti
Spese
W. F. G. G.



No. 2849.

Fol. 13.

- di aver redatto e pubblicato personalmente il presente istromento, mediante lettura ad alta e chiara voce, quale genere di pubblicazione scelto dai contraenti, alla loro continua contemporanea presenza nella Sala Municipale di Palazzo Marcacci, in Locarno;
- di essere autorizzato al rilascio di copia autentica alle parti contraenti solo ad iscrizione avvenute a registro fondiario in deroga ai termini fissati dalla legge notarile;

Dopoiché le parti con il Notaio si firmano:

Carlo Suardi P. Spese
P. Spese

[Handwritten signature]

Locarno, 1 settembre 1988

Copia autentica per il Comune di Locarno,
da me collazionata con l'originale.

Avv. Vittorio Mariotti, Pubblico Notaio in Locarno.

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DELLA CITTA
DI LOCARNO

6601 Locarno, 23 agosto 1988

Inserto A rogito Nro. 2849
Notaio Vittorio Mariotti

PROCURA SPECIALE


Il Municipio di Locarno, in nome e per conto del Comune di Locarno, conferisce con la presente procura al segretario comunale lic. rer. oec. Piero Marazza, fu Alfredo, 1941, da e in Locarno, affinché abbia a sottoscrivere l'atto notarile relativo alla costituzione di un diritto di superficie per sè stante e permanente che il Comune accorda alla Autosilo Largo Zorzi SA su circa 4'000 mq nel sottosuolo della part. no. 199 RFD e su circa 100 mq in superficie della part. no. 199 RFD, il tutto e meglio secondo le decisioni del Consiglio comunale di Locarno del 20 giugno 1985 e del 30 novembre 1987.

In fede.

Per il Municipio

Il Sindaco:

Il Segretario:



Certifico io sottoscritto
notaio la conformità della
presente copia/fotocopia
dell'allegato...A.....al rogito
No. 2849, da me collazionata
con l'originale.

Alfredo Marazza
Piero Marazza
P. Marazza



MUNICIPIO DELLA CITTÀ
DI LOCARNO

6601 Locarno, 25 giugno 1985

Inserto B. rogito N. 2849

Notaio Vittorio Mariotti

Estratto dal verbale della seduta del Consiglio comunale del 20 giugno 1985

Presidenza: on. Alvaro Mellini, presidente.
Presenti: 28 consiglieri.
Assenti scusati: on.li Baronio Aldo, Belloli Aldo, Belloli Claudio, Morinini Angelo, Galli Fernando, Ciugni Velia, Luconi Plinio, Mondini Franco, Nessi Ferruccio, Pedrazzini Alma, Pedrazzini Michele, Speziali Paolo.

Membri del Municipio presenti: on. Diego Scacchi, sindaco;
on. Gianfranco Perazzi, vicesindaco;
on.li Franco Buzzi, Emiliano Merlini, Vittorio Mariotti, Claudio Bianchetti, Pietro Ruggeri, Armando Dazio, municipali.

Assente scusato: on. Milo Caroni.

---ooo0ooo---

Omissis.-

AUTOSILO

Con M.M. No. 50 è in discussione la convenzione della costituzione di un diritto di superficie per sè stante permanente alla General Parking, società anonima per la costruzione di autoparcheggi.

Omissis.-

Non essendoci altri interventi l'on. presidente mette ai voti l'entrata in materia che è accolta all'unanimità.
Passa quindi all'esame di merito mettendo ai voti non gli emendamenti in quanto il Municipio ha accettato di introdurre nella convenzione alcune norme di applicazione, ma la convenzione come modificata dalla Commissione della gestione.
Gli art.li da 1 a 22 sono unanimamente approvati. Passa al voto sul complesso del M.M. e relativa convenzione, come a modifica della Commissione della gestione, complesso che è unanimamente accolto.

Omissis.-

Estratto conforme all'originale.


Certifico io sottoscritto
notaio la conformità della
presente copia/fotocopia
dell'allegato....B.....al rogito
No. 2849, da me collazionata
con l'originale.

PER LA CANCELLERIA MUNICIPALE

Il Vicesegretario:



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

[Vertical handwritten notes on the left margin]



MUNICIPIO DELLA CITTA
DI LOCARNO

Inserto C rogito N. 2849

Notaio Vittorio Mariotti

6601 Locarno, 23 agosto 1988

Estratto dal verbale della seduta del Consiglio comunale del
30 novembre 1987

Presidente: on. Diego Erba, presidente.

Presenti: 35 consiglieri sui 40 componenti il consesso.

Membri del Municipio presenti: on. Diego Scacchi, sindaco

on. Gianfranco Perazzi, vicesindaco;

on. Il Vittorio Mariotti, Emiliano Merlini, Franco Buzzi, Milo Caroni, Claudio Bianchetti, Armando Dazio, Pietro Ruggeri, municipali.

---o0o---

1
W. Mariotti
Omissis.-

Autosilo in Largo Zorzi

Con M.M. No. 165 è proposta l'accensione di un mutuo di fr. 750'000.- a favore della costituenda società per la realizzazione e la gestione dell'autosilo in Largo Zorzi, nonché l'autorizzazione alla partecipazione al capitale azionario della stessa con un importo di fr. 500'000.-.

Omissis.-

Il presidente mette ai voti il complesso del messaggio municipale no. 165 con le conclusioni del rapporto della Commissione della gestione.

Messaggio municipale e conclusioni del rapporto commissionale accolgono 32 voti favorevoli e 2 astenuti.


Omissis.

Estratto conforme all'originale.

Per la Cancelleria Municipale

Il Vicesegretario:

[Handwritten signature]



Certifico lo sottoscritto
notaio la conformità della
presente copia/fotocopia
dell' allegato.....C.....al rogito
No. 2849, da me collazionata
con l'originale.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

UFFICIO DEI REGISTRI LOCARNO
Iscritto a RFD in data
- 7 SET. 1988
Dg. 14172
l'ufficiale: *F. Berchi*